



# LE CONVENZIONI FISCALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IL TRATTAMENTO DI DIVIDENDI, INTERESSI E CANONI NELLE CONVENZIONI STIPULATE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DI VINCENT CECCHETTI  
D O T T O R E C O M M E R C I A L I S T A

**L**e convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale sono accordi bilaterali stipulati dai singoli Stati che si pongono l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione giuridica e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale eliminando le doppie esenzioni, stabilendo regole comuni per la tassazione dei singoli redditi. Di norma questi accordi internazionali sono realizzati sulla base di un modello di convenzione redatto in ambito OCSE. Tale modello è composto di un preambolo, un protocollo e 31 articoli.

L'articolo 1 delimita il campo applicativo della convenzione alle persone che sono residenti in uno od entrambi gli Stati contraenti a prescindere dalla loro nazionalità; l'articolo 2 mira a definire le imposte considerate e chiarisce che per imposte sul reddito si intendono le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi e salari e sui plu-

svalori; l'articolo 3 raggruppa le definizioni generali necessarie per l'interpretazione dei termini e delle espressioni utilizzati; l'articolo 4 chiarisce la nozione principale per la tassazione internazionale, stabilendo il significato dell'espressione *residente di uno Stato contraente* e risolvendo i casi di doppia residenza; l'articolo 5 si occupa di chiarire la nozione di *stabile organizzazione* identificandola con la sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto od in parte la propria attività (una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o installazione a condizione che la loro durata sia superiore ad un certo numero di mesi) o, nel caso in cui una persona agisca per conto della stessa impresa, con il potere di vincolare, con la propria attività, l'impresa stessa (un agente dipendente con il potere di concludere contratti a nome dell'impresa); l'articolo 6 tratta della tassazione dei redditi immobiliari ed accorda la potestà impositiva allo Stato della fonte, ossia allo Stato in cui è situato l'immobile che produce il reddito; l'articolo 7, *utili delle imprese*, fornisce una soluzione al problema della doppia imposizione dei redditi d'impresa, identificando i redditi prodotti dalla stabile organizzazione dell'impresa estera, prevedendo la deducibilità delle spese sostenute comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione; l'articolo 8 tratta degli utili derivanti dall'attività di trasporto marittimo ed aereo prevedendo che detti utili siano tassati solamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; l'articolo 9 affronta il problema dei prezzi di trasferimento prevedendo le eventuali rettifiche fiscali qualora siano poste in essere operazioni tra imprese associate (società madri e società figlie o società soggette al medesimo controllo) a condizioni sostanzialmente diverse da quelle applicabili in situazioni di libera concorrenza.

Gli articoli 10, 11 e 12, trattano rispettivamente dei dividendi, degli interessi e dei canoni; questi articoli saranno oggetto di un particolare approfondimento in quanto riguardano le situazioni più diffuse e delicate dei rapporti internazionali.

L'articolo 14 (professioni indipendenti), che troviamo in alcuni trattati sottoscritti da San Marino, è stato soppresso in quanto la nozione di base fissa e la determinazione degli utili contenute nell'articolo non trovano alcuna differenza con le nozioni di stabile organizzazione e reddito d'impresa contenute nell'articolo 7; l'eliminazione dell'articolo 14 ha come conseguenza che i redditi derivanti dalle attività indipendenti, tassati nello Stato

di residenza del lavoratore autonomo, con l'eccezione dei redditi conseguiti attraverso la base fissa, siano ora ricompresi nell'articolo 7. L'articolo 15 stabilisce che i redditi di lavoro dipendente siano imponibili nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza del lavoratore. L'articolo 16 tratta dei compensi percepiti da una persona in qualità di membro di un consiglio di amministrazione stabilendo che la tassazione avvenga nello Stato di residenza della società che eroga i compensi. L'articolo 17 si occupa della imposizione dei compensi percepiti dagli artisti e dagli sportivi i quali vengono tassati nello Stato in cui la prestazione è svolta. Il trattamento fiscale delle pensioni è disciplinato dall'articolo 18 il quale prevede che le pensioni, pagate in relazione ad un impiego privato, siano imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. L'articolo 19 riguarda l'imposizione delle remunerazioni in corrispettivo di funzioni pubbliche e stabilisce che tali redditi siano tassati solo nello Stato per il quale si sono svolte tali attività. L'imposizione degli studenti è affrontata dall'articolo 20 il quale stabilisce che tutte le somme provenienti da fonti situate fuori dello Stato nel quale lo studente si trova siano esenti da imposizione in detto Stato. L'articolo 21 stabilisce una norma generale di chiusura precisando che tutti i redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti siano imponibili nello Stato di residenza del percipiente; l'articolo 22 disciplina solo le imposte sul patrimonio.

La Convenzione propone due sistemi per eliminare la doppia imposizione giuridica. L'articolo 23 A espone il metodo dell'esenzione e l'articolo 23 B quello del credito d'imposta, sistema più diffuso ed applicato nelle singole convenzioni bilaterali. Il metodo dell'esenzione libera dalla tassazione, nello Stato di residenza, il soggetto che ricavi redditi che sono ritenuti imponibili nel proprio Stato di residenza. D'altra parte se certi redditi sono esenti da imposizione nello Stato di residenza del beneficiario il medesimo Stato può prenderli in considerazione allo scopo di determinare l'aliquota marginale di tassazione del proprio contribuente. L'articolo 23 B dispone che lo Stato di residenza del contribuente tenga conto anche dei redditi prodotti all'estero per calcolare le proprie imposte, concedendo un credito d'imposta per le imposte già pagate. Si parla di "pieno credito" se la detrazione dalle imposte da pagare nello Stato di residenza corrisponde al totale delle imposte assolate all'estero; di "credito ordinario" se la detrazione si limita

alla parte di imposte riferibili al reddito prodotto nell'altro Stato. L'articolo 24 considera la clausola di *non discriminazione* che impedisce che i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente (intendendo per nazionali le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato) possano subire nell'altro Stato un trattamento impositivo diverso da quello dei "nazionali" dell'altro Stato che si trovino nelle medesime condizioni. Infine, secondo l'articolo 25, il residente di uno Stato contraente che ritenga di aver subito una imposizione ingiusta, non conforme alle disposizioni stabilite, può ricorrere alla "procedura amichevole" cioè una procedura consultiva fra le amministrazioni degli Stati coinvolti. Tuttavia questa procedura di conciliazione, che eviterebbe lunghi contenziosi con le autorità fiscali, viene scarsamente applicata perché le autorità preposte non sono sempre pronte nel risolvere casi specifici. L'ultimo articolo che si vuole considerare è l'articolo 26 e concerne lo scambio d'informazioni fra le competenti autorità fiscali degli Stati contraenti. L'articolo prevede che lo scambio d'informazioni possa avvenire su richiesta, automaticamente oppure spontaneamente.

La pratica più diffusa è quella dello scambio d'informazioni su richiesta la quale prevede che ciascuna parte contraente debba assicurare che le proprie autorità competenti abbiano la possibilità di ottenere e fornire su richiesta:

- informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, trusts, fondazioni e da ogni altra persona che agisca in qualità di mandatario o di fiduciario;
- informazioni riguardanti la proprietà di società, società di persone, fondi d'investimento collettivo, trusts, fondazioni ed altre persone, ivi comprese informazioni riguardanti tutte quelle persone che fanno parte di una catena proprietaria e
  - a) per quanto concerne i fondi d'investimento collettivo, le informazioni sulle azioni, quote ed altre partecipazioni;
  - b) per quanto concerne le società fiduciarie (trusts), le informazioni sui fiducianti (settlor), sugli amministratori fiduciari (trustees), sui protettori e sui beneficiari;
  - c) per quanto concerne le fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari;
  - d) per quanto concerne le persone che non sono né fondi d'investimento

collettivo, né società fiduciarie, né fondazioni, le informazioni equivalenti a quelle menzionate ai punti da a) a c).

Lo scambio automatico si verifica senza richiesta da parte di uno degli Stati contraenti in quanto questi, prima dello scambio, hanno preso già accordi riguardo ad una trasmissione sistematica di informazioni riferite ad una o più categorie di redditi. Le informazioni scambiate riguardano prevalentemente i pagamenti di ritenute nello Stato della fonte su compensi di amministratori e sindaci, royalties, salari e stipendi, pensioni, rendite.

Lo scambio spontaneo si verifica sia senza richiesta da parte di uno Stato sia senza accordi preventivi sulla trasmissione delle informazioni; qualora lo Stato contraente ritenga un'informazione interessante per la controparte la trasmette spontaneamente.

La Repubblica di San Marino ha ratificato, alla data del 31 dicembre 2009, otto convenzioni per evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode fiscale in materia di imposte sul reddito.

Gli Stati con cui San Marino ha un trattato in vigore sono:

Malta, Austria, Croazia, Lussemburgo, Belgio, Cipro, Romania e Ungheria.

Con riferimento ai modelli convenzionali, all'articolo 10, vengono stabilite le regole per la tassazione dei dividendi.

In tutte le convenzioni stipulate da San Marino, conformemente al modello OCSE, si considerano dividendi i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

Il primo paragrafo stabilisce che i dividendi siano imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Il secondo paragrafo sancisce una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte dei dividendi piuttosto limitata. La ritenuta nello Stato in cui risiede la società che distribuisce il dividendo è applicata con aliquote che possono variare dallo 0% al 5%, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno dodici

mesi; in tutti gli altri casi le aliquote corrispondono al 15%. Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da una società residente a San Marino sono esenti da ritenuta. Per prevenire abusi il quarto paragrafo stabilisce che le aliquote ridotte non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che distribuisce i dividendi, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e che la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione.

L'articolo 11 disciplina la tassazione degli interessi. Il primo paragrafo stabilisce il principio secondo il quale gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato siano imponibili in quest'ultimo Stato, prevedendo di fatto una potestà impositiva esclusiva per lo Stato dove ha la residenza l'effettivo beneficiario degli interessi. Il secondo paragrafo riserva una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte stabilendo che l'imposta non potrà eccedere il 10 per cento. Si precisa però che le convenzioni sottoscritte da San Marino con l'Austria, Cipro, Lussemburgo, Malta e Ungheria, in condizioni particolari, prevedono una totale esenzione dalla imposta. Il terzo paragrafo stabilisce il significato da attribuire al termine *interessi*. Tale termine designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e portanti o no un diritto di partecipazione agli utili. Così come per i dividendi, il quarto paragrafo prevede che le disposizioni previste dall'articolo 11 non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollegi effettivamente ad essa. In tal caso si applicano i criteri stabiliti all'articolo 7. Il paragrafo cinque detta il principio secondo il quale lo Stato della fonte degli interessi è lo Stato in cui è residente il debitore degli interessi; tuttavia qualora il debitore degli interessi abbia una stabile organizzazione ed il finanziamento che genera gli interessi sia collegabile ad essa, la fonte degli interessi è lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione. L'ultimo paragrafo ha come scopo quello di limitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo quando l'ammontare degli interessi pagati ecceda l'ammontare che sarebbe

stato convenuto tra il debitore ed il beneficiario effettivo in regime di libera concorrenza.

L'articolo 12 disciplina il trattamento dei canoni (*royalties*) prevedendo, al primo paragrafo, la tassazione degli stessi nello Stato di residenza del beneficiario. Il secondo paragrafo stabilisce il significato da attribuire al termine *canoni*; essi sono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il paragrafo terzo stabilisce una deroga al principio contenuto nel primo paragrafo prevedendo che le disposizioni dell'articolo 12 non si applichino nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, una attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso si applicano i criteri stabiliti all'articolo 7. L'ultimo paragrafo ha come scopo quello di limitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo quando l'ammontare dei canoni pagati ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il beneficiario effettivo in regime di libera concorrenza. In alcune convenzioni stipulate da San Marino (Belgio, Croazia e Romania) è prevista una potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte stabilendo che l'imposta non potrà eccedere il 5 per cento.

Ad ogni buon conto la tavola seguente riepiloga il trattamento dei dividendi, interessi e canoni previsto dalle convenzioni sottoscritte dalla Repubblica di San Marino a tutto il 2009.

Paese convenzionato con San Marino	Data della firma	Decreto di ratifica	Entrata in vigore	Ritenute in %					
				San Marino "erogante"			San Marino "percipiente"		
				Dividendi <sup>(1)</sup>	Interessi	Canoni	Dividendi	Interessi	Canoni
Austria	24.11 2004	101 2005	01.12 2005	0	0	0	0-15 <sup>(2)</sup>	0	0
Belgio	21.12 2005	123 2006	25.06 2007	0	0-10 <sup>(3)</sup>	5	0-5-15 <sup>(4)</sup>	0-10 <sup>(3)</sup>	5
Cipro	27.04 2007	72 2007	18.07 2007	0	0	0	0	0	0
Croazia	18.10 2004	104 2005	05.12 2005	0	10 <sup>(5)</sup>	5	5-10 <sup>(6)</sup>	10 <sup>(5)</sup>	5
Lussemburgo	27.03 2006	124 2006	29.12 2006	0	0	0	0-15 <sup>(7)</sup>	0	0
Malta	03.05 2005	102 2005	19.07 2005	0	0	0	5-10 <sup>(8)</sup>	0	0
Romania	23.05 2007	17 2008	11.02 2008	0	3	3	0-5-10 <sup>(9)</sup>	3	3
Ungheria	15.09 2009	15 2010	28.01 2010	0	0	0	0-5-15 <sup>(10)</sup>	0	0

(1) - Per disposizione interna, i dividendi distribuiti da una società residente a San Marino sono esenti da ritenuta.

(2) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente il 10% del capitale della società che paga i dividendi, detti dividendi sono esenti nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(3) - Gli interessi sono esenti da imposta nello Stato Contraente da cui provengono se sono interessi su crediti commerciali – ivi compresi i crediti rappresentati dal portafoglio commerciale – risultanti da pagamenti differiti di beni, merci o servizi forniti da una impresa; interessi corrisposti per un prestito accordato, garantito o assicurato ovvero per un credito esteso, garantito o assicurato conformemente a uno schema organizzato da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale allo scopo di promuovere le esportazioni; interessi su crediti o prestiti di qualsivoglia natura - non rappresentati da strumenti al portatore – corrisposti a imprese bancarie; interessi su depositi presso imprese bancarie; interessi pagati all'altro Stato Contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale.

(4) - Se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento dei dividendi, detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto



di almeno 12 mesi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è almeno del 10% ma meno del 25%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(5) - Gli interessi sono esenti se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale; o gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad un suo ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato Contraente o di un suo ente locale; o gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.

(6) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che corrisponde i dividendi la ritenuta è del 5%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%.

(7) - Se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento della distribuzione dei dividendi, ha detenuto direttamente almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi non c'è alcuna ritenuta; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

(8) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente il 25% del capitale della società che corrisponde i dividendi la ritenuta è del 5%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%. Quando i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente di San Marino, che ne è il beneficiario effettivo, l'imposta maltese sull'ammontare lordo dei dividendi, conformemente al proprio sistema interno di imputazione, non può eccedere quella applicabile sugli utili con i quali sono pagati i dividendi.

(9) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 50% del capitale della società che distribuisce i dividendi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è almeno del 10%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 10%.

(10) - Se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone non assoggettata ad imposta) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi non c'è alcuna ritenuta; la ritenuta è del 5% se la partecipazione, alle stesse condizioni indicate, è meno del 25%; in tutti gli altri casi la ritenuta è del 15%.

N.B. Le aliquote riportate nella tavola sono quelle previste dalle convenzioni. Talora possono essere inferiori in conformità alla legislazione interna dello Stato di residenza del debitore.